



## **Titolo**

CORTE FEDERALE D'APPELLO – DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE – GIUDICE DI PRIMO GRADO - MOTIVAZIONE NECESSITÀ – COMMISURAZIONE DELLA SANZIONE ALLA GRAVITÀ DEI FATTI

## **Descrizione**

Compito del giudice del reclamo non è soltanto quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta in prime cure, dovendo, invece, anche esaminare - con riferimento al profilo sanzionatorio - se nel precedente grado siano valutati tutti gli elementi utili alla concreta determinazione della pena secondo una corretta e logica interpretazione. Viene qui in rilievo la corretta applicazione delle regole della logica giuridica che conducono a fornire giustificazione della scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (C.F.A., Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. I, n. 95 /2019-2020; C.F.A., SS.UU., n. 44/2019-2020). “La Corte federale è ... chiamata al difficile compito di svolgere funzione anche di giudice di equità e deve quindi proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati” (C.F.A., SS.UU., n. 63/2022-2023).

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 70/CFA/2022-2023/C

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Pittalis

## **Riferimenti normativi**

art. 106, comma 1 e 2, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I -DECISIONE N. 0070 CFA del 22 febbraio 2023 (Procuratore Federale Interregionale-AS.D. Nuova Aquila e altri)**